

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

**Art. 92**

*(Modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2008)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

**<<2 bis.** Per favorire l'abbattimento dei cinghiali l'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri:

**a)** i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale;

**b)** i permessi sono rilasciati anche a cacciatori associati ad altre Riserve di caccia della regione;

**c)** in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non può essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi;

**d)** nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio è dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell'anno solare precedente;

**e)** al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio è dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente.>>.